

Codice A13060

D.D. 28 luglio 2015, n. 165

Occupazione temporanea ed imposizione servitu' ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore della SNAM Rete Gas S.p.A., di immobili siti, tra gli altri, nel Comune di TORTONA (AL), necessari per la costruzione del nuovo metanodotto "Cortemaggiore - Genova - Variante da T. Grue a T. Scrivia ed Allacciamenti collegati". Pagamento diretto delle indennita' provvisorie accettate dagli aventi diritto.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza presentata alla Regione Piemonte - Settore Politiche Energetiche, in data 13.07.2011, dal richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. - con sede in San Donato Milanese - Piazza Santa Barbara n. 7 - ed Uffici in Alessandria - Spalto Gamondio n. 27/29 - volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dei nuovi metanodotti "Cortemaggiore - Genova - Variante da T. Grue a T. Scrivia ed Allacciamenti collegati" e "Rifacimento allacciamento CIM di Tortona", localizzati nei Comuni di TORTONA (AL) e CARBONARA SCRIVIA (AL), previo accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del DPR 327/2001 e s.m.i..

Dato atto dello svolgersi della Conferenza di Servizi, riunitasi in data 07.03.2012 ed in data 23.05.2012 presso la Sede del Settore Regionale Politiche Energetiche, a Torino, in Corso Regina Margherita n. 174.

Vista la Determinazione dirigenziale n. 144 in data 26.06.2012 con la quale il Settore regionale Politiche Energetiche, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., ha approvato le risultanze della sopracitata Conferenza di Servizi che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da Snam Rete Gas S.p.A. in data 13.07.2011 ed integrato in data 16.05.2012;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato) larga 11,50 ml per lato rispetto all'asse della tubazione, ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas, con effetto di variante urbanistica;
4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Definito che l'opera comporta di fatto, così come previsto dal Capo II del Titolo III del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la costituzione di servitù di metanodotto sui terreni interessati dal suo tracciato.

Vista l'istanza presentata al Settore Regionale Attività Negoziale e contrattuale – Espropri e Usi Civici, da parte di Snam Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001, l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde garantire, con l'esercizio del nuovo metanodotto, la fornitura in condizioni di sicurezza del gas naturale necessario per soddisfare il previsto sviluppo del mercato locale, in quanto i metanodotti esistenti, sono soggetti ad una progressiva e pericolosa ed in alcuni tratti, attraversano sia aree soggette a frane che aree soggette a significativo sviluppo urbanistico .

Visti i piani particellari trasmessi da SNAM Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza ove sono evidenziate con il colore barrato rosso e con il colore verde le aree rispettivamente di asservimento e di occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001.

Visto che ai proprietari che non hanno aderito o per i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati è stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali datate 27.06.2013 , pubblicazione di idoneo avviso su un giornale a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, avvenuta in data 19.07.2013, ed affissione del medesimo avviso all'Albo Pretorio dei Comuni di TORTONA (AL), dal 17.07.2013 al 06.08.2013 e CARBONARA SCRIVIA (AL), dal 18.07.2013 al 05.08.2013.

Dato atto che, a seguito delle predette comunicazioni, i seguenti aventi diritto, Signori BATTEGAZZORE Carlo, MAGRASSI Domenico, MAGRASSI Vittorio, CALLEGHER Laura, TUNINATO Davide, TUNINATO Enrica, CARREA Domenico, QUATTROCCHIO Piera e DI LONARDO Angelina, hanno presentato osservazioni scritte riguardo:

- al tracciato dei gasdotti secondo il progetto approvato;
- agli indennizzi offerti da SNAM Rete Gas S.p.A. a titolo provvisorio.

Visto il provvedimento del Settore Regionale Attività Negoziale e Contrattuale - Espropri - Usi Civici n. 838 in data 04.12.2013, con il quale non sono state accolte le osservazioni presentate dalle Ditte opposenti, ed è stata autorizzata l'occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore della SNAM Rete Gas S.p.A., degli immobili siti nei Comuni di TORTONA (AL) e CARBONARA SCRIVIA (AL), necessari per la costruzione e l'esercizio dei nuovi metanodotti "Cortemaggiore – Genova – Variante da T. Grue a T. Scrivia ed Allacciamenti collegati" e "Rifacimento allacciamento CIM di Tortona".

Visti gli atti di notifica, eseguiti a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., con i quali il sopracitato provvedimento n. 838/2013, recante anche la misura delle indennità provvisorie di occupazione ed asservimento offerte, è stato portato a conoscenza degli aventi diritto.

Viste le “dichiarazioni di accettazione” delle indennità provvisorie di occupazione ed asservimento, inoltrate alla SNAM Rete Gas S.p.A. entro i termini di legge dalle Ditte concordatarie proprietarie di alcuni terreni siti nel solo Comune di TORTONA (AL), necessari per la costruzione e l’esercizio del nuovo metanodotto “Cortemaggiore – Genova – Variante da T. Grue a T. Scrivia ed Allacciamenti collegati”.

Rilevato che, entro i termini di legge, riguardo alle indennità determinate con il predetto provvedimento n. 838/2013, i proprietari degli altri immobili siti nel Comune di TORTONA (AL), nonché di tutti quelli siti in Comune di CARBONARA SCRIVIA (AL):

- hanno rifiutato le indennità offerte da SNAM a titolo provvisorio;
- nulla hanno comunicato in merito.

Considerato che, con separato provvedimento di questa Struttura, sarà richiesta alla Commissione Provinciale Espropri di ALESSANDRIA la determinazione delle indennità definitive di occupazione ed asservimento in quanto, ai sensi dell’art. 20 comma 14 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. “in caso di silenzio l’indennità si intende a tutti gli effetti rifiutata”.

Vista la nota n. 1957 in data 04.06.2015, con la quale SNAM Rete Gas S.p.A. ha trasmesso copia delle “dichiarazioni di accettazione” sopracitate, nonché l’Elenco riassuntivo delle Ditte Concordatarie.

Ravvisata pertanto la necessità, alla luce di quanto sopra esposto, di disporre il pagamento delle indennità di occupazione ed asservimento accettate a titolo definitivo dagli aventi diritto, in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Tutto quanto sopra premesso,

determina

ART. 1

Di ordinare alla SNAM Rete Gas S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 comma 2 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., di effettuare, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il pagamento delle somme accettate a titolo definitivo dalle Ditte Concordatarie indicate nell’Allegato Elenco, che forma parte integrante del presente provvedimento.

Tali importi costituiscono le indennità dovute per l’occupazione temporanea e l’asservimento degli immobili siti nel solo Comune di TORTONA (AL), necessari per la costruzione e l’esercizio del nuovo metanodotto “Cortemaggiore – Genova – Variante da T. Grue a T. Scrivia ed Allacciamenti collegati”.

ART. 2

Il pagamento delle somme di cui al precedente art. 1, dovrà avvenire previo accertamento dell’effettiva titolarità della rappresentanza legale in capo ai soggetti sottoscrittori delle

dichiarazioni di accettazione, delle effettive proprietà degli immobili, nonché della libertà dei medesimi da vincoli, ipoteche o altri pesi.

ART. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

ART. 4

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dr. Marco PILETTA